

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 marzo 2012, in Roma si sono incontrate Sma S.p.A. rappresentata dai Signori Dario Bresciani, Erika Nigro, Daniela Vadrucci e le OO.SS. di Filcams CGIL, Fisascat-Cisl e Uiltucs Uil rappresentate dai Signori Maria Grazia Gabrielli, Ferruccio Fiorot, Marco Marroni, unitamente alle rispettive Rappresentanze Sindacali Territoriali;

P R E M E S S O

- CHE l'attuale contesto di grave crisi economico-sociale del paese, caratterizzato da una debolezza dei consumi e da un aumento generalizzato dei costi, condiziona fortemente anche il settore della distribuzione alimentare;
- CHE a fronte di tale congiuntura economica e delle criticità da essa derivanti diviene imprescindibile, per SMA S.p.A., l'individuazione di una struttura organizzativa adeguata che le consenta di affrontare adeguatamente le crescenti complessità;
- CHE SMA S.p.A. ha manifestato la volontà di cogliere nuove opportunità di mercato, nell'ottica di migliorare il servizio offerto alla clientela e di adeguarsi prontamente al nuovo scenario competitivo;
- CHE SMA S.p.A. ha comunicato il carattere sperimentale della nuova organizzazione del lavoro;
- CHE SMA S.p.A. e le OO.SS., conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs. 66/2003, all' art. 6 del CCNL di Settore, nonché all'art. 2 dell'A.I.A. del 7/2/2003 hanno deciso di confrontarsi costruttivamente al fine di pervenire ad un accordo che garantisca l'adeguata organizzazione del lavoro domenicale;

dopo ampia ed esauriente discussione, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo.
 - 2) SMA S.p.A., visto l'art. 31 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011 che ha previsto la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali in tutto il territorio nazionale, ritiene necessario incrementare il numero delle aperture domenicali dei propri punti vendita nel territorio nazionale;
Le OO.SS. hanno più volte dichiarato, pur dando disponibilità a trovare soluzioni organizzative equilibrate e condivise, la loro contrarietà alla liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive.
 - 3) Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 lettera B dell'A.I.A. del 7 febbraio 2003, per il carattere sperimentale del presente accordo, si conviene che l'attività lavorativa straordinaria o supplementare, prestata nelle giornate domenicali di apertura al pubblico nel periodo "extranatalizio" - dal personale assunto a tempo indeterminato, determinato, con contratto di apprendistato e di inserimento, - sarà retribuita, (secondo le modalità previste al successivo punto 3.1), esclusivamente con il trattamento economico della sola maggiorazione oraria per le prestazioni lavorative straordinarie al quale verrà aggiunto il recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere).
Per eventuali prestazioni individuali eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava saranno retribuite con il trattamento economico definito dall'art. 22 lettera B dell'A.I.A. del 7 febbraio 2003.
- 3.1) Il trattamento individuato al punto 3) sarà applicato con le modalità previste dalla seguente tabella:

Tipologia di mese	Domeniche lavorate in periodo extranatalizio	Trattamento previsto		
Mese composto da 5 domeniche	da 1 a 3	Maggiorazione oraria per prestazioni per le prestazioni lavorative straordinarie	+	Riposo compensativo
	da 4 a 5	Trattamento previsto dall'art. 22 lettera B dell'A.I.A. del 7 febbraio 2003: retribuzione ordinaria + maggiorazione per lavoro straordinario (esclusivamente per le 2 domeniche eccedenti le prime 3 lavorate nel mese)		
Mese composto da 4 domeniche	da 1 a 2	Maggiorazione oraria per prestazioni per le prestazioni lavorative straordinarie	+	Riposo compensativo
	da 3 a 4	Trattamento previsto dall'art. 22 lettera B dell'A.I.A. del 7 febbraio 2003: retribuzione ordinaria + maggiorazione per lavoro straordinario (esclusivamente per le 2 domeniche eccedenti le prime 2 lavorate nel mese)		
Mese composto da 3 domeniche (in periodo extranatalizio)	da 1 a 2	Maggiorazione oraria per prestazioni per le prestazioni lavorative straordinarie	+	Riposo compensativo
	3	Trattamento previsto dall'art. 22 lettera B dell'A.I.A. del 7 febbraio 2003: retribuzione ordinaria + maggiorazione per lavoro straordinario (esclusivamente per la domenica eccedente le prime 2 lavorate nel mese)		

Sono fatte salve le previsioni derivanti da accordi territoriali o aziendali che prevedono maggiorazioni e trattamenti di miglior favore.

Le maggiorazioni sono considerate omnicomprensive e non cumulabili né tra loro, né con altre maggiorazioni a qualsiasi titolo corrisposte.

- 4) Il recupero delle ore lavorate potrà essere effettuato a "mezza giornata" o a "giornata intera", ovvero secondo le modalità definite nell'ambito del confronto territoriale di cui al successivo punto 5, e sarà programmato contemperando le esigenze organizzative di ciascun punto vendita e quelle del lavoratore.

Potranno essere concordate tra la direzione aziendale e il lavoratore, diverse modalità e termini di fruizione del recupero delle ore lavorate nelle domeniche ricomprese nel periodo "extranatalizio".

Tale recupero, in ogni caso, dovrà avere luogo entro il 30 aprile 2013.

Il trattamento economico, dei riposi eventualmente non fruiti entro tale data, sarà liquidato con la retribuzione di giugno 2013.

- 5) A livello territoriale la direzione aziendale si incontrerà con le organizzazioni sindacali, su richiesta delle stesse, per fornire informazioni ed effettuare un confronto su:

- la programmazione delle domeniche di apertura;
- l'organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa del personale nei diversi punti vendita per garantire la copertura delle aperture domenicali, nonché sull'eventuale possibilità di assunzione di lavoratori a tempo determinato per la copertura suddetta;
- eventuali problematiche legate all'applicazione del presente accordo;
- l'opportunità di incrementare l'orario dei lavoratori con contratto a tempo parziale prevedendo la distribuzione dello stesso anche nella giornata di domenica;
- la possibilità dell'applicazione di una turnazione sulle prestazioni domenicali dei lavoratori che hanno il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica;
- le modalità di fruizione dei recuperi previsti dal presente accordo.

- 6) L'attuazione del presente accordo avverrà nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 141 del CCNL in tema di equa distribuzione dei carichi di lavoro, nel rispetto di criteri di rotazione omogenei tra tutto il personale interessato nonché di quanto previsto al riguardo dall' A.I.A. del 7 febbraio 2003.
- 7) Le parti stipulanti si impegnano ad effettuare, con cadenza trimestrale, una verifica delle modalità applicative del presente accordo e a valutare, di conseguenza, eventuali modifiche e/o miglioramenti da apportare.
- 8) L'applicazione del trattamento economico e normativo oggetto del presente accordo avrà luogo dal 1° aprile 2012 in via sperimentale fino al 31 marzo 2013;
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio 2013 per valutare l'opportunità di prorogare il presente accordo.
- 9) Le parti si impegnano, inoltre, a rivalutare il contenuto del presente accordo qualora intervenisse una sostanziale modifica, del quadro normativo nazionale, in tema di liberalizzazione delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali.

Letto, Confermato e Sottoscritto,

SMA S.p.A.

Le Organizzazioni Sindacali
